

ALLEGATO "C"
Delibera C.C. n. 47 dell'11/04/2014



COMUNE DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

SETTORE SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI

**REGOLAMENTO COMUNALE IMPOSTA PUBBLICITA' E
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

INDICE

Titolo I	DISPOSIZIONI GENERALI	
Art.1	Oggetto del regolamento	Pag. 4
Art.2	Classificazione del Comune	Pag. 4
Art.3	Categoria delle località	Pag. 4
Art.4	Gestione del servizio	Pag. 4
Art.5	Funzionario Responsabile	Pag. 5
Titolo II	IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E LE PUBBLICHE AFFISSIONI	
Art.6	Tipologia degli impianti pubblicitari e delle affissioni	Pag. 5
Art.7	Quantità degli impianti pubblicitari	Pag. 5
Art.8	Superficie degli impianti per le pubbliche affissioni	Pag. 5
Art.9	Piano Generale degli Impianti - Criteri	Pag. 5
Art.10	Ripartizione degli impianti per le pubbliche affissioni	Pag. 6
Art.11	Impianti privati per le affissioni dirette	Pag. 6
Art.12	Spazi o impianti per le affissioni su beni privati	Pag. 6
Art.13	Pubblicità effettuata su beni di proprietà comunale	Pag. 6
Art.14	Pubblicità itinerante sul veicolo	Pag. 7
Art.15		Pag. 7
Art.16		Pag. 7
Titolo III	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ	
Art.17	Oggetto dell'imposta (art. 5 D.Lgs. 507/92)	Pag. 7
Art.18	Soggetto passivo dell'imposta (art. 6 D.Lgs. 507/92)	Pag. 7
Art.19	Soggetto attivo dell'imposta	Pag. 8
Art.20	Autorizzazione	Pag. 8
Art.21	Responsabilità, decadenza e revoca dell'autorizzazione	Pag. 9
Art.22	Domanda e documentazione	Pag. 9
Art.23	Non necessità dell'autorizzazione	Pag. 9
Art.24	Limitazioni e divieti per l'installazione di pubblicità sulle strade	Pag. 10
Art.25	Pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti	Pag. 10
Art.26	Materiale pubblicitario abusivo	Pag. 10
Art.27	Anticipata rimozione o spostamento dei mezzi pubblicitari	Pag. 11
Art.28	Obbligo della dichiarazione	Pag. 11
Art.29	Modalità di applicazione dell'imposta	Pag. 11
Art.30	Determinazione e calcolo dell'imposta	Pag. 12
Art.31	Tariffe	Pag. 13
Art.32	Maggiorazione di imposta	Pag. 13
Art.33	Riduzioni dell'imposta	Pag. 13
Art.34	Pagamento dell'imposta	Pag. 14
Art.35	Rettifica ed accertamento d'ufficio	Pag. 14
Art.36	Riscossione coattiva dell'imposta	Pag. 14
Art.37	Rimborsi	Pag. 14
Art.38	Esenzioni dall'imposta	Pag. 14
Art.39	Esclusioni dall'imposta	Pag. 15
Titolo IV	DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	
Art.40	Istituzione e finalità del servizio	Pag. 15
Art.41	Soggetto passivo	Pag. 15
Art.42	Modalità per le pubbliche affissioni	Pag. 15
Art.43	Tariffe	Pag. 16
Art.44	Riduzioni del diritto	Pag. 17
Art.45	Pagamento del diritto - Recupero somme	Pag. 17
Art.46	Esenzioni dal diritto	Pag. 17

Titolo V	SANZIONI ED INTERESSI	
Art.47	Sanzioni tributarie	Pag. 17
Art.48	Interessi	Pag. 17
Art.49	Sanzioni amministrative	Pag. 18
Titolo VI	DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	
Art.50	Trattamento dati personali	Pag. 18
Art.51	Impianti esistenti	Pag. 18
Art.52	Entrata in vigore	Pag. 19
	ALLEGATI	
Allegato 1	Tipologia Impianti pubblicitari e delle affissioni	Pag. 20
Allegato 2	<i>Quantità di impianti pubblicitari da installare sul territorio comunale</i>	Pag. 22

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e la gestione del servizio delle pubbliche affissioni e del relativo diritto, ai sensi del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e stabilisce le modalità di effettuazione della pubblicità, delle pubbliche affissioni e quant'altro richiesto dall'art. 3, del Decreto Legislativo precitato.
2. Agli effetti del presente regolamento si intendono rispettivamente:
 - per "imposta" l'imposta comunale sulla pubblicità;
 - per "diritto" il diritto sulle pubbliche affissioni;
 - per "decreto" il Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507.

Art. 2 - Classificazione del Comune

1. Ai fini della determinazione delle tariffe dell'imposta e del diritto, il Comune di Alcamo ai sensi dell'art. 2 del Decreto appartiene alla terza classe.

Art. 3 – Categoria delle località

1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, il territorio del Comune è suddiviso in due categorie:
 - *Una categoria normale, alla quale vengono applicate le tariffe normali;*
 - *Una categoria speciale, alla quale vengono applicate le tariffe maggiorate del 80 per cento.*
2. Fanno parte della categoria speciale le seguenti vie e piazze:
 - *Corso 6 Aprile – Via Diaz (dal Corso fino alla traversa di Via Ten. Vito Manno) – Via Ten. Vito Manno (dalla Piazza Ciullo fino alla traversa di Via Diaz) – Piazza Ciullo -Piazza Bagolino – Piazza Pittore Renda – Piazza della Repubblica - Piazza Castello Piano Santa Maria – Viale Europa – Viale Italia – Via G. Amendola – Via Dante Alighieri (dal Corso fino alla traversa di Via T. Tasso) – Via F.sco Crispi – Via Galileo Galilei – Via Vittorio Veneto – Via G. Mazzini – Via Barone di S. Giuseppe – Via Madonna del Riposo – Via Ugo Foscolo – Piazza Garibaldi – Corso dei Mille – Corso Generale Medici – Via Pia Opera Pastore, nonché gli angoli delle traverse delle predette vie e piazze fino alla profondità di metri 10 dal punto di incrocio*
 - *Alcamo Marina limitatamente alla strada Nazionale e agli spazi Tonnara, Battigia e Canalotto.*
 - *Fa parte della categoria normale il restante territorio comunale.*
3. La superficie complessiva come sopra individuata delle località in categoria speciale non supera il 35 per cento di quella del centro abitato.

Art. 4 - Gestione del servizio

1. Il servizio per l'accertamento e la riscossione della imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale e potrà essere gestito, come previsto dall'art. 25 del decreto:
 - a) in forma diretta;
 - b) in concessione ad apposita azienda speciale;
 - c) in concessione a ditta iscritta all'albo dei concessionari tenuto dalla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, previsto dall'art. 32 del decreto.
2. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, determinerà la forma di gestione.
3. Nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui alle lettere b) o c) del primo comma del presente articolo, con la stessa deliberazione sarà approvato, rispettivamente, lo statuto o il capitolato.
4. Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato. In ogni caso, è fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.

Art. 5 - Funzionario Responsabile (Art. 11 D.Lgs. 507/93)

1. Nel caso di gestione diretta, il comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. I provvedimenti del funzionario responsabile assumono la forma di "determinazioni" e dovranno essere numerati con numerazione annuale progressiva.
3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

TITOLO II – IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E LE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 6 - Tipologia degli impianti pubblicitari e delle affissioni (Art. 3 del D. Lgs. 507/93)

1. Le tipologie degli impianti pubblicitari e delle affissioni che possono essere installati sulle aree pubbliche del territorio del Comune, ad eccezione delle insegne, sono indicati e descritti nell'allegato 1 al presente regolamento del quale costituisce parte integrante.
2. Tutti gli impianti autorizzati e installati devono riportare apposite targhette in cui sono chiaramente leggibili gli estremi della concessione e la data di scadenza.

Art. 7 - Quantità degli impianti pubblicitari (Art. 3 del D. Lgs. 507/93)

1. La quantità degli impianti pubblicitari che possono essere installati nel territorio del Comune, ad eccezione delle insegne, è indicata nell'allegato 2 al presente regolamento del quale costituisce parte integrante. Tali impianti potranno essere collocati su suolo pubblico comunale e/o aree pubbliche in deroga all'art. 59 comma 5 del Regolamento Edilizio Comunale vigente.
2. La quantità e la distribuzione nel territorio delle insegne è determinata dalle richieste avanzate dagli interessati, singoli od associazioni, nonché dalla distribuzione territoriale degli esercizi, delle licenze e delle attività economiche in genere.

Art. 8 - Superficie degli impianti per le pubbliche affissioni

1. La superficie complessiva degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni e pubblicità su aree pubbliche, ai sensi del comma 3 dell'art. 18 del D. Lgs. 507/93 con riferimento alla popolazione di circa 46.000 unità registrata al 31/12/2009 non deve essere inferiore a mq. 828 (18 mq. per 1.000 abitanti per Comuni superiori a 30.000 abitanti).
2. In deroga al comma precedente gli impianti per le pubbliche affissioni e pubblicità su aree pubbliche vengono stabiliti in mq. 1840 (circa mq. 40 per ogni 1.000 abitanti), il totale dei fogli di formato cm. 70x100 non può superare il numero di 2.628.
Sono escluse da tale superficie le insegne di esercizi commerciali.
Le superfici assegnate o da assegnare ai concessionari titolari di pubblico servizio potranno essere disponibili previa regolarizzazione di eventuali crediti vantati dalla Pubblica Amministrazione.

Art. 9 - Piano Generale degli Impianti per le pubbliche affissioni e pubblicità su aree pubbliche – Criteri (Art. 3, comma 3, del D. Lgs. 507/93)

1. Il "Piano Generale degli Impianti" per le pubbliche affissioni e pubblicità su aree pubbliche dovrà prevedere la distribuzione degli impianti pubblicitari, escluse le insegne, nonché degli impianti per le pubbliche affissioni e per le affissioni dirette su tutto il territorio Comunale. Sono esclusi dal Piano gli impianti pubblicitari richiesti da imprese private e agenzie pubblicitarie su aree private su cui esiste un titolo giuridico all'utilizzo per i quali è necessario richiedere l'autorizzazione al Settore Urbanistica nei limiti previsti dal successivo art. 11.
2. I criteri a cui si dovrà fare riferimento per la stesura di un piano generale sono i seguenti:
 - a) gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione e armonizzazione perseguita dall'Amministrazione, nella principale opera di salvaguardia dello stesso;

- b) il piano dovrà tener conto e, quindi rispettare, l'attuale contesto urbanistico, con le sue esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico;
 - c) il piano (nella sua stesura) dovrà tener conto delle esigenze effettive, riscontrabili presso gli uffici competenti nonché di concrete esigenze di sviluppo, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio-culturale;
 - d) la stesura del piano dovrà altresì salvaguardare, rispettare ed armonizzarsi alle norme del Codice della Strada (D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 -D.Lgs. 10 settembre 1993 n. 360) al regolamento di esecuzione e attuazione dello stesso (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), al regolamento di polizia municipale e al piano generale del traffico urbano. Il piano generale degli impianti è predisposto, gestito ed aggiornato utilizzando il servizio SITR.
3. Il Piano Generale degli Impianti può essere adeguato o modificato entro il 31 dicembre di ciascun anno, con decorrenza dall'anno successivo, per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che viene illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.

Art. 10 - Ripartizione degli impianti per le pubbliche affissioni e pubblicità su aree pubbliche

1. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni e pubblicità su aree pubbliche è destinata come segue:
- a) alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica da individuare con apposito contrassegno n. 300 fogli di formato cm 70x100
 - b) alle affissioni mortuarie n. 60 fogli di formato cm. 70x100
 - c) alle affissioni di natura commerciale n. 1460 fogli di formato cm. 70x100
 - d) a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario di pubblico servizio, per le affissioni dirette, n. 640 fogli di formato cm. 70x100, così suddivisi:
 - n. 20 poster di fogli 24
 - n. 20 stendardi bifacciali del formato di cm. 140x200
2. Ai fini della ripartizione di cui al precedente comma si considerano di rilevanza economica i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 11 - Impianti privati per affissioni dirette

1. Il Comune può attribuire a imprese private e/o ad agenzie pubblicitarie private, diverse dal concessionario del pubblico servizio, mediante gara ad evidenza pubblica che abbia come parametro il pagamento di un canone annuo, la possibilità di collocare sulle aree pubbliche gli impianti pubblicitari, previsti dall'allegato 1 del presente regolamento, e non affidate al concessionario, nei limiti delle quantità e delle tipologie stabilite nel presente regolamento.
2. La concessione è disciplinata da una apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e l'ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione ed il relativo canone annuo dovuto al Comune, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto (esempio: spese, modalità e tempi di installazione; responsabilità per eventuali danni; rinnovo e revoca della concessione e simili).
3. La gara ad evidenza pubblica avrà tra gli altri, come parametro di riferimento, il rilascio di idonea fidejussione in favore del comune di Alcamo a garanzia del pagamento, per tutta la durata della concessione:
- a) dell'imposta di pubblicità;
 - b) del canone per l'occupazione del suolo pubblico;
 - c) delle spese di manutenzione per la tenuta del decoro e dell'efficienza degli impianti pubblicitari;
 - d) dei canoni di locazione dell'impianto pubblicitario nel caso lo stesso sia di proprietà comunale;
4. La distribuzione sul territorio di detti impianti è quella prevista nel Piano Generale.

Art. 12 Impianti pubblicitari privati su aree private

1 In aggiunta agli impianti pubblicitari e per le pubbliche affissioni su aree pubbliche il Comune può autorizzare l'installazione di impianti pubblicitari di imprese private per la propria attività e agenzie pubblicitarie private su aree private per le quali esiste un titolo giuridico visibili dalla pubblica via.

2 L'autorizzazione per l'installazione dei suddetti impianti viene rilasciata dal Dirigente del Settore Urbanistica dopo avere acquisito i relativi nulla osta rispetto ai criteri contenuti nell'art. 9 comma 2 del presente Regolamento.

3 Gli impianti previsti dai precedenti commi possono anche essere elettrici, a pannelli luminosi o illuminati rispettando le dimensioni di mt. 6 x 3 e mt. 3 x 2.

4 La superficie complessiva di impianti pubblicitari privati su aree private non potrà superare i 5.000 mq.

5 Ogni impresa privata e/o agenzia pubblicitaria privata su aree private non potrà essere autorizzata per superfici superiori ai mq. 500

6 I titolari di impianti pubblicitari già collocati potranno richiedere a seguito di avviso pubblico la regolarizzazione degli stessi, se rispondenti alla normativa vigente.

Il rilascio di autorizzazioni in ogni caso dovrà essere subordinato al completo pagamento di eventuali sanzioni e/o tasse pubblicitarie accertate.

La regolarizzazione degli impianti collocati in assenza di titolo abilitativo potrà avvenire entro e non oltre mesi 6 dalla data di approvazione del presente regolamento.

Ogni concessionario dovrà produrre, prima della collocazione del manifesto pubblicitario sull'impianto fidejussione bancaria o assicurativa in favore del comune di Alcamo per un importo minimo garantito per l'equivalente importo del canone dovuto per tutta la durata della concessione.

Art. 13 - Pubblicità effettuata su beni di proprietà comunale (Art. 9, comma 7, del D.Lgs. 507/93)

1. Qualora la pubblicità e/o l'affissione diretta sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

Art. 14 – PUBBLICITA' ITINERANTE SU VEICOLI

1. Qualsiasi forma pubblicitaria itinerante che si avvalga di veicoli adibiti all'uso speciale, di cui all'art. 54, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 285/92 e art. 203, comma II, lett. q) del D.P.R. n. 495/92, deve essere svolta mantenendo una velocità di percorrenza ed una guida tali da non provocare intralci o limitazioni alla circolazione dei veicoli ed a quella dei pedoni.
2. I veicoli utilizzati per l'esercizio della pubblicità itinerante come definiti al comma precedente non possono sostare sulle aree pubbliche in generale, comprese quelle destinate a parcheggio né su quelle private poste in aree soggette a vincolo ambientale.
3. Per i veicoli suddetti è consentita solo la fermata, secondo le modalità previste dal C.d.S
4. All'accertamento delle violazioni ai divieti previsti dai precedenti commi farà seguito la immediata rimozione del veicolo oppure la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria.
5. La pubblicità itinerante sui veicoli è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e delle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.

Art. 15

1. L'ufficio preposto al servizio dovrà predisporre un apposito archivio informatico in cui saranno registrate e gestite tutte le autorizzazioni concesse secondo l'art. 17 e

distinte secondo le tipologie di cui all'art. 10, c.1 lett. a-b-c-d e le modalità dell'art. 11. Il data

base, correlato al piano generale degli impianti, dovrà risultare costantemente aggiornato e indicare il saldo, in mq., autorizzati e/o ancora disponibile nelle varie tipologie. I dati devono essere disponibili in formato compatibile sul sito istituzionale (web) del Comune di Alcamo.

Art. 16

- 1) Il Dirigente dei Servizi Finanziari relazionerà ogni quattro mesi al Dirigente del settore Urbanistica e al Comandante dei VV.UU. per monitorare e verificare le autorizzazioni in essere.

Il Dirigente dei Servizi Finanziari redige apposita relazione annuale per il Consiglio Comunale da accludere tra gli allegati del bilancio consuntivo.

Le morosità accertate dovranno comportare la revoca del provvedimento autorizzativo entro i successivi 30 gg. dalla data di scadenza dello stesso

TITOLO III – IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Art. 17 - Oggetto dell'imposta (Art. 5 D.Lgs. 507/93)

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, o che sia da tali luoghi percepibile, è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente regolamento.
2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 18 - Soggetto passivo dell'imposta (Art. 6 D.Lgs. 507/93)

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 19 - Soggetto attivo dell'imposta

1. L'imposta è dovuta al Comune nel cui territorio è effettuata (art. 1 del decreto).
2. Nel caso di pubblicità effettuata con veicoli, l'imposta è dovuta:
 - a) per veicoli adibiti ad uso pubblico (taxi) al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio (art. 13, comma 2, del decreto);
 - b) per veicoli adibiti a servizi di linea interurbana, nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa (art. 13, comma 2, del decreto);
 - c) per veicoli adibiti ad uso privato, al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede (art. 13, comma 2, del decreto);
 - d) per veicoli di proprietà di una impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, per pubblicità effettuata per conto proprio, al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che, alla data del primo gennaio di ciascun anno o a quella di successiva immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli (art. 13, comma 3, del decreto);
3. Nel caso di pubblicità effettuata da aeromobili l'imposta è dovuta a ciascun Comune sul cui territorio viene eseguita, compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale (art. 15, comma 2, del decreto).

Art. 20 - Autorizzazione (Art. 3, comma 3, del D. Lgs. 507/93)

1. Chiunque intende installare o modificare insegne, targhe, fregi, pannelli, cartelli, scritte su tende, lampade, stendardi, globi o qualsiasi altra forma pubblicitaria, sia a carattere permanente o di durata superiore a 10 giorni, (escluso quelli riguardanti eventi la cui durata non potrà superare giorni 30) non comprese nelle tipologie di cui al successivo art. 22, anche se esente da imposta, deve ottenere, preventivamente la relativa autorizzazione Comunale.
2. L'autorizzazione di cui al comma precedente sarà rilasciata dal Dirigente Settore Servizi Finanziari previa acquisizione dei necessari pareri, che decide sul rilascio dell'autorizzazione o sul rigetto della domanda entro il termine massimo di 60 giorni dalla presentazione della richiesta ad eccezione degli impianti privati su aree private per i quali è richiesta l'autorizzazione al Settore Urbanistica non essendo disciplinati nel Piano Generale degli Impianti.
3. Qualora la predetta pubblicità venga richiesta per zone e luoghi soggetti a vincolo paesaggistico-ambientale Legge n.1497/39 Legge n. 431/85 e successive modificazioni e vincolo storico-architettonico Legge n.1039/39, l'autorizzazione potrà essere rilasciata solo dopo il parere espresso dalla Commissione edilizia degli Enti preposti alla tutela del vincolo.
4. L'autorizzazione al posizionamento ed alla installazione di pubblicità temporanea di durata non superiore a 10 giorni con mezzi per i quali non è necessaria l'autorizzazione di cui ai commi precedenti (striscioni, festoni, bandiere, stendardi, gonfaloni e simili) è rilasciata dal Settore Servizi Finanziari.
5. L'autorizzazione e la ricevuta di pagamento dell'imposta dovranno essere conservate con l'obbligo di esibirle ad ogni richiesta della polizia municipale nonché di altro personale autorizzato dell'Amministrazione Comunale.
6. L'esposizione del mezzo pubblicitario potrà avvenire a seguito del rilascio della presente autorizzazione e solo previo pagamento dell'imposta dovuta.
7. L'installazione di cartelloni, frecce, pannelli stradali e mezzi simili, nel territorio comunale in forma temporanea o permanente, è subordinata al preventivo ottenimento dell'autorizzazione prevista dal presente articolo, da richiedersi con le modalità ed in conformità a quanto previsto dal successivo articolo 21.
8. Lungo le strade, nell'ambito ed in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico, artistico è vietato collocare cartelli ed altri mezzi pubblicitari ai sensi dell'art.23 comma 3 D.lgs. 285/92 ad eccezione di insegne indicanti esercizi di interesse pubblico (farmacie, tabaccherie, alberghi, ristoranti, guardie mediche, servizi postali etc.) poste entro il raggio di mt. 300 dall'attività.
9. Limitatamente alle strade statali e provinciali alla domanda dovrà sempre essere allegato il nulla osta dell'ente proprietario della strada.

Art. 21 - Responsabilità, decadenza e revoca dell'autorizzazione

1. Rimangono salve ed impregiudicate tutte le azioni e sanzioni stabilite dalle leggi vigenti in ordine alle posizioni abusive di pubblicità.
2. La responsabilità per eventuali danni a cose o persone conseguenti all'installazione di mezzi pubblicitari sono a completo carico dei soggetti di cui all'art.15 del regolamento.
3. L'Amministrazione Comunale qualora ne ravvisi la necessità, si riserva la possibilità di richiedere ai soggetti di cui sopra la stipula di un'adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile.
4. L'autorizzazione decadrà quando:
 - a) non vengano osservate le prescrizioni in essa contenute ed alle quali è subordinata
 - b) non venga attivato l'oggetto dell'autorizzazione entro il termine di 120 giorni dalla data del suo rilascio, salvo proroga su richiesta degli interessati
 - c) nel caso in cui vengano a mancare le condizioni previste per il rilascio dell'autorizzazione.

Art. - 22 Domanda e documentazione

1. Per ottenere l'autorizzazione prevista dal precedente articolo 20, gli interessati devono presentare apposita domanda in carta legale diretta al Dirigente competente al rilascio dell'autorizzazione stessa.
2. La domanda dovrà contenere le seguenti indicazioni:
 - a) generalità, residenza e codice fiscale o partita IVA del richiedente e dichiarazione dell'attività autorizzata o svolta;
 - b) via o piazza e numero civico o localizzazione relativa alla collocazione o trasformazione della pubblicità;
 - c) ragione sociale e sede legale della ditta installatrice, nonché il relativo numero di codice fiscale o partita IVA o di iscrizione alla C.C.I.A.A.
3. Alla domanda devono essere allegati:
 - a) documentazione fotografica dalla quale si possa desumere il luogo esatto ove il mezzo pubblicitario verrà collocato, le sue caratteristiche i materiali impiegati, la sua posizione in relazione all'edificio specifico e all'ambiente circostante, nonché il contesto architettonico del quale l'edificio fa parte
 - b) documentazione tecnica dalla quale risultino un prospetto e una sezione quotati (scala 1:100) comunque tale da rendere leggibile il grafico, gli ingombri e le dimensioni massime e l'aspetto stesso in relazione al luogo di inserimento o parte di facciata che viene ad interessare
 - c) relazione tecnica illustrativa in riferimento a quanto sopra disposto contenente anche le caratteristiche tecniche relative ai colori ed all'eventuale illuminazione del mezzo pubblicitario.
4. Nulla osta del proprietario dell'immobile o del terreno su cui dovrà essere installata la pubblicità.
5. Ogni domanda dovrà riferirsi ad una sola attività industriale, artigianale, professionale o di servizi, ma potrà comprendere più mezzi pubblicitari della stessa attività.
6. Copia dell'autorizzazione rilasciata dovrà essere trasmessa al concessionario del servizio o all'ufficio tributi in caso di gestione diretta ai fini del controllo dei tributi relativi.
7. Per quanto non previsto al presente regolamento può essere stipulato apposito disciplinare da sottoscrivere con i richiedenti al momento del rilascio dell'autorizzazione, nei modi e nei termini di legge.

Art. 23 - Non necessità dell'autorizzazione

1. Per le forme pubblicitarie rientranti nelle fattispecie di seguito elencate non è necessaria l'autorizzazione di cui all'art.20 del regolamento:
 - a) pubblicità effettuata con veicoli di qualsiasi specie
 - b) iscrizioni pubblicitarie da eseguirsi su veicoli, su cartelli di negozi, sulle maniglie, gli zerbini, i pavimenti e cose simili
 - c) pubblicità temporanea relativa alla vendita e locazione di immobili inferiori a mezzo metro quadrato
 - d) pubblicità temporanea relativa a vendita e locazione di immobili delle dimensioni massime di mq.0,50 da collocarsi sulle pareti o ponteggi dell'immobile stesso
 - e) pubblicità temporanea su ponteggi o su recinzioni di cantieri o su baracche e attrezzature di cantieri
 - f) pubblicità ordinaria anche luminosa o illuminata, effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico anche se visibile all'esterno, salvo che interessi edifici o superfici scoperte soggette a vincolo o a condizione che non interessi l'area di ingresso di detti luoghi o ne costituisca l'insegna principale
 - g) pubblicità effettuata a mezzo di aereomobili.
 - h) pubblicità collocate all'interno delle vetrine, senza interessare i cristalli o effettuate con dispositivi elettrici o elettronici luminosi o illuminati, inferiori a mezzo metro quadrato a condizioni che non siano su questi reclamate le ragioni sociali
 - i) pubblicità effettuata con proiezioni in locali aperti al pubblico
 - l) pubblicità in forma ambulante
 - m) pubblicità sonora nelle forme previste.

- n) Per tutte le suddette fattispecie è sufficiente presentare una semplice comunicazione, indicando il tipo e la durata dell'attività pubblicitaria.

Art. 24 - Limitazioni e divieti per l'installazione di pubblicità sulle strade

1. Per la pubblicità sulle strade e sui veicoli si applicano le disposizioni dell'art.23 del Codice della strada D.Lgs. 30/4/92 n.285 e degli articoli dal 47 al 59 di cui al titolo II, punto 3 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada 16/12/1992 n.495 e successive modificazioni.
2. L'installazione di cartelli frecce, pannelli stradali, e mezzi simili è comunque soggetta all'autorizzazione di cui all'art.20.

Art. 25 - Pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti

1. Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche se in difformità a leggi e regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento dell'imposta non esime l'interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo con le modalità indicate nell'art.26 del presente regolamento.

Art. 26 - Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dalla autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera.
3. Sono altresì considerate abusive le pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
4. La pubblicità abusiva ai sensi dei precedenti commi è immediatamente coperta, dal comune o dal concessionario, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria; il Comune ne dispone la rimozione dandone avviso all'interessato, con diffida a provvedere alla rimozione ed al ripristino dell'immobile occupato entro il termine nell'avviso stesso stabilito.
5. Nel caso di inottemperanza all'ordine di rimozione e di ripristino dei luoghi entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute. Inoltre il responsabile dell'abuso o dell'impianto scaduto, dovrà rimborsare al comune, la somma dell'imposta dovuta dalla data di accertamento dell'installazione e/o dalla data della scadenza dell'autorizzazione, fino al giorno dell'effettivo pagamento maggiorata delle sanzioni e degli interessi legali (artt. 44,45 e 46)
6. Le affissioni abusive sono immediatamente rimosse o coperte dal comune o dal concessionario.
7. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti, sono applicate le sanzioni amministrative di cui all'art. 47 del presente regolamento e, il Comune o il Concessionario del servizio, provvede all'accertamento d'ufficio dell'imposta o del diritto dovuto per il periodo di esposizione abusiva.
- 8.

Art. 27 - Anticipata rimozione o spostamento dei mezzi pubblicitari

1. Il Dirigente dell'ufficio competente ha facoltà di ordinare la rimozione o lo spostamento di qualsiasi mezzo pubblicitario, quando ciò sia imposto da esigenze di sicurezza o di viabilità, da cause di forza maggiore o da necessità estetiche ed ambientali.
2. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare dell'impianto avrà diritto unicamente al rimborso della quota di imposta già corrisposta per il periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.

3. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
4. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

Art. 28 - Obbligo della dichiarazione (Art. 8 D.Lgs. 507/93)

1. Prima di iniziare la pubblicità l'interessato è tenuto a presentare, al Comune (in caso di gestione diretta) o al Concessionario (in caso di gestione in concessione), apposita dichiarazione, anche cumulativa, esclusivamente su modello messo a disposizione dal comune o dal concessionario; la dichiarazione deve contenere oltre ai dati personali del richiedente (nome e cognome o ragione sociale, codice fiscale, luogo e data di nascita, domicilio fiscale) le caratteristiche e la durata della pubblicità, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Nonché tutte le altre notizie utili ai fini dell'esatta applicazione dell'imposta del presente regolamento.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al comune o al concessionario di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
4. Qualora si tratti di forme pubblicitarie soggette a preventiva autorizzazione di cui all'art.20 il contribuente deve avere prima acquisito detta autorizzazione.

Art. 29 - Modalità di applicazione dell'imposta

1. L'imposta è dovuta per metri quadrati di superficie e per anno solare di riferimento, cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria, per le seguenti fattispecie:
 - a. art. 12 - comma 1 - pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai commi successivi;
- comma 3 - pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi.
 - b. - art. 13 - pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo;
 - c. - art. 14 - comma 1- pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, indipendentemente dal numero dei messaggi.
- comma 3 - stessa pubblicità di cui al punto precedente, effettuata per conto proprio dall'impresa.
(Art. 9, comma 1, D.Lgs. 507/93)
2. Per le altre fattispecie l'imposta è dovuta come segue:
 - a. art. 14 - comma 4 - pubblicità in luoghi pubblici o aperti al pubblico mediante diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche su schermi o pareti riflettenti: l'imposta è applicata per giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione;
 - b. - art. 15 - comma 1 - pubblicità con striscioni o altri mezzi similari che attraversano strade o piazze: l'imposta è dovuta per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione con la tariffa per la pubblicità ordinaria, senza l'applicazione delle maggiorazioni per grande formato;

- comma 2 - per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale: l'imposta è dovuta per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati;
 - comma 3 - pubblicità con palloni frenati e simili: l'imposta è dovuta con le modalità di cui al punto precedente e con tariffe pari alla metà di quelle previste per la pubblicità di cui al medesimo punto.
 - comma 4 - pubblicità mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o altro materiale pubblicitario, o mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari: l'imposta è dovuta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione, e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari e dalla quantità di materiale distribuito;
 - comma 5 - pubblicità a mezzo di apparecchi amplificatori e simili: l'imposta è dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione; per punto di pubblicità si intendono anche macchine in movimento.
3. Per pubblicità che abbiano durata pari o inferiore a tre mesi, l'imposta dovuta per ogni mese o frazione è applicata con tariffa pari ad un decimo di quella prevista per le seguenti fattispecie:
 - a) pubblicità di cui al comma 1 punto a) del presente articolo (art. 12, comma 2, del decreto);
 - b) pubblicità di cui al comma 1 punto c) del presente articolo (art. 14, comma 2, del decreto).
 4. Scontano una tariffa pari alla metà di quella prevista per le singole fattispecie, i seguenti tipi di pubblicità:
 - a) pubblicità di cui all'art 14, comma 1, del decreto se effettuata per conto proprio dall'impresa, (art. 14, comma 3, del decreto)
 - b) pubblicità di cui all'art. 14, comma 4, del decreto, di durata superiore a 30 giorni, a decorrere dal trentunesimo giorno.

Art. 30 - Determinazione e calcolo dell'imposta (Art. 7 del D.Lgs. 507/93)

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
3. Per i mezzi pubblicitari, compresi gli impianti destinati alle affissioni dirette
 - a) bifacciali - l'imposta è calcolata in base alla superficie risultante, singolarmente, da ciascuna faccia adibita alla pubblicità.
 - b) polifacciali - l'imposta è calcolata in base alla superficie risultante, complessivamente, da tutte le facce adibite alla pubblicità.
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche, l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Art. 31 - Tariffe

1. Per ogni forma di pubblicità è dovuta, al comune o al concessionario, una imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del decreto, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli articoli 7, 16 e 17 del richiamato decreto legislativo.
2. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono deliberate entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine indicato in precedenza, hanno effetto dal 01 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate anno per anno.

Art. 32 - Maggiorazione di imposta

1. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base (art. 7, comma 6, del decreto).

Maggiorazioni relative al tipo di pubblicità'

2. La tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento qualora la pubblicità di cui agli artt. 12 e 13 del decreto (pubblicità ordinaria e pubblicità effettuata con veicoli) venga effettuata in forma luminosa o illuminata (art. 7, comma 7, del decreto).
3. La tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento per i veicoli circolanti con rimorchio (art. 13, comma 3, del decreto).

Maggiorazioni relative alle dimensioni

4. La tariffa dell'imposta è maggiorata del 50% per superfici comprese tra mq. 5,5 ed 8,5 per:
 - a) pubblicità di cui all'art. 12 del decreto
comma 1 - insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi, etc.
comma 3 - affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture.
(art. 12, comma 4, del decreto).
 - b) pubblicità effettuata con veicoli di cui all'art. 13, comma 1, del decreto, quando la medesima è effettuata all'esterno di detti veicoli.
(art. 13, comma 1, secondo periodo, del decreto).
5. La tariffa dell'imposta è maggiorata del 100% per superfici superiori a mq. 8,5 per:
 - a) pubblicità di cui al comma 4 punto a) del presente articolo (art. 12, comma 4, del decreto).
 - b) pubblicità di cui al comma 4 punto b) del presente articolo (art. 13, comma 1 secondo periodo, del decreto).

Art. 33 - Riduzioni dell'imposta (Art. 16 del D.Lgs. 507/93)

1. Le riduzioni di imposta non sono cumulabili (art. 7, comma 6 del decreto).
2. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Art. 34 - Pagamento dell'imposta (Art. 9 D.Lgs. 507/93)

1. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune ovvero direttamente presso la tesoreria comunale con modalità anche telematiche ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
2. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a euro 1.549,37.
3. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione di pagamento e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Art. 35 - Rettifica ed accertamento d'ufficio (Art. 10 del D.Lgs. 507/93)

1. Il Comune, o il concessionario, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli

stessi termini devono essere contestati o irrogate le sanzioni amministrative tributarie a norma degli articoli 16 e 17 D.lgs. 472/97.

2. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.

Art. 36 - Riscossione coattiva dell'imposta (Art. 9 c.5 d.lgs. 507/1993)

1. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del D.P.R. 602/73 oppure con le modalità stabilite dal regio decreto n. 639/1910.
2. Il relativo titolo esecutivo deve essere notificato a pena di decadenza entro il 31 dicembre del 3° anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Art. 37 - Rimborsi (Art. 9, comma 6, del D.Lgs. 507/93)

1. Il contribuente può richiedere la restituzione delle somme versate non dovute mediante apposita istanza. Il rimborso delle somme versate non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni.

Art. 38 - Esenzioni dall'imposta (Art. 17 del D.Lgs. 507/93)

1. Sono esenti dall'imposta:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse, o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13 del decreto;
 - g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
 - h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
 - j) l'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati (comma 1/bis dell'art. 17 del Decreto).

Art. 39 - Esclusioni dall'imposta

1. Non si fa luogo ad applicazione di imposta per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa, o adibiti ai trasporti per suo conto, quando questa è limitata alla sola indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato (art. 13, comma 4, del decreto).
2. Non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati (art. 7, comma 2, del decreto).
3. Non si fa luogo alla riscossione dell'imposta per importi fino a € 10,00.

TITOLO IV – DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 40 - Istituzione e finalità del servizio

1. E' istituito, in tutto il territorio comunale, verso il corrispettivo di diritti, in relazione al disposto dell'art. 18, comma 2, del decreto il servizio delle "Pubbliche Affissioni".
2. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Art. 41 - Soggetto passivo

1. Sono soggetti passivi del diritto sulle pubbliche affissioni coloro che richiedono il servizio e, in solido, coloro nell'interesse dei quali il servizio stesso è richiesto.

Art. 42 - Modalità per le Pubbliche Affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.
2. I committenti devono consegnare o far pervenire, franco di ogni spesa, all'ufficio competente il quantitativo di manifesti da affiggere e provvedere contemporaneamente al versamento dei relativi diritti, restando ad esclusivo carico degli utenti l'obbligo di munirsi delle ulteriori autorizzazioni o concessioni eventualmente previste da altre leggi o regolamenti.
3. La richiesta di affissione, di norma, dovrà essere soddisfatta utilizzando le postazioni presenti su tutto il territorio comunale come risultanti dal Piano Generale degli Impianti.
4. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
5. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
6. La mancanza di spazi disponibili nel capoluogo o in una o più frazioni deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
7. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico e il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni oppure chiedere che essa venga eseguita in tempi e con modalità diverse da quelle indicate in precedenza.
8. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
9. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati, e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
10. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per

le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione; nel caso che il servizio sia affidato in concessione, tale maggiorazione può, con apposita previsione del capitolato d'oneri, essere attribuita in tutto o in parte al concessionario stesso.

11. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono e il registro cronologico delle commissioni.
12. Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.
13. Con la comunicazione di cui ai precedenti commi 4 e 5 dovrà essere indicato il giorno in cui l'affissione avrà luogo.
14. Il materiale abusivamente affisso fuori dagli spazi stabiliti sarà immediatamente defisso e quello negli spazi stabiliti, coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.
15. Un esemplare del manifesto o fotografia sarà trattenuto dall'ufficio per essere conservato negli archivi. Detta copia non potrà essere restituita neppure nel caso di revoca della richiesta di affissione.
16. Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali, che civili, che fiscali, vigenti in materia.

Art. 43 - Tariffe

1. Per il servizio delle pubbliche affissioni è dovuto, al Comune o al concessionario che vi subentra, un diritto comprensivo dell'imposta di pubblicità, nella misura risultante dalle tariffe stabilite dal Comune, a norma del decreto, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli articoli 19, 20 e 21 del richiamato decreto legislativo.
2. Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio cui è affidato il servizio sulle pubbliche affissioni in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.
3. Le tariffe sul diritto delle pubbliche affissioni sono deliberate entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato in precedenza, hanno effetto dal 01 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate anno per anno.

Art. 44 - Riduzioni del diritto

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 del decreto;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.

Art. 45 - Pagamento del diritto – Recupero di somme

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 9 del decreto.
2. Il Comune per particolari esigenze di carattere organizzativo consente il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.

3. Per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni previste dall'art. 36 del presente regolamento.

Art. 46 - Esenzioni dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
 - h) non si fa luogo alla riscossione del diritto per importi fino a € 10,00.

TITOLO V – SANZIONI ED INTERESSI

Art. 47 - Sanzioni tributarie

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa pari al 100% dell'imposta o del diritto dovuti con un minimo di € 51,64.
2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa del 50% della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione di € 100,00.
3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad $\frac{1}{4}$ se entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto se dovuti e della sanzione.

Art. 48 - Interessi

1. Sulle somme dovute e non corrisposte nei termini ordinari prescritti per l'imposta e per il diritto si applicano interessi nella misura del 2 per cento in aggiunta al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
2. Per le somme dovute a qualsiasi titolo al contribuente sono dovuti allo stesso gli interessi nella misura di cui al comma precedente a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 49 - Sanzioni amministrative

1. Il Comune è tenuto a vigilare, a mezzo del Corpo di Polizia Municipale, dell'Ufficio Tecnico e del Servizio pubblicità ed affissioni, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità, delle affissioni dirette e delle pubbliche affissioni, richiamate o stabilite nel presente regolamento.
2. Le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma comportano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme stabilite dal capo I, sezione I e II, della legge 24 dicembre 1981, n. 689, salvo quanto espressamente stabilito dai commi successivi.
3. Per la violazione delle norme stabilite dal presente regolamento in esecuzione del decreto e di quelle stabilite nelle autorizzazioni alle installazioni degli impianti si applica la sanzione da € 103,29 a € 1.032,91. Il verbale con riportati gli estremi delle violazioni e l'ammontare della sanzione è notificato agli interessati entro 150 giorni dall'accertamento delle violazioni.
4. Per le violazioni relative alla pubblicità sulle strade e sui veicoli si applicano le sanzioni previste dall'art.23 del codice della strada D.Lgs. 285/92.
5. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo, si applicano, oltre alle sanzioni amministrative, anche quelle tributarie, di cui all'art. 47 del presente regolamento, con

successiva notifica di apposito avviso di accertamento secondo le modalità dell'art. 10 del decreto.

Ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.

6. I proventi delle sanzioni amministrative, da chiunque accertate, sono dovuti al Comune. Sono dallo stesso destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio pubblicità e pubbliche affissioni, se gestito direttamente, all'impiantistica facente carico al comune, alla vigilanza nello specifico settore e alla realizzazione, aggiornamento, integrazione e manutenzione del piano generale degli impianti.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 50 - Trattamento dati personali

1. I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.
2. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dalla legge in materia di protezione dei dati personali.
3. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Alcamo nel suo complesso. Il responsabile del trattamento dei dati sensibili e personali è il responsabile del servizio, individuato dal Segretario generale.
4. I dati sono trattati in conformità alle norme vigenti, dagli addetti agli uffici comunali tenuti alla applicazione del presente regolamento.
5. I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del regolamento.

Art. 51 – Impianti esistenti

1. Per gli impianti pubblicitari già installati all'interno del centro abitato alla data di esecutività del presente regolamento, può essere concessa l'autorizzazione in deroga ai sensi del comma 6 dell'art. 23 del Codice della Strada e dell'art. 51 del relativo regolamento di attuazione secondo le seguenti modalità.
2. La deroga ai regolamenti vigenti può essere concessa solo per le autorizzazioni in essere di impianti realizzati ed in esercizio e per i quali è stata già presentata istanza di rinnovo prima della scadenza dell'autorizzazione, istanza questa che dovrà contenere principalmente le modalità di adeguamento degli impianti.
3. Il rinnovo può essere concesso per una sola volta e per lo stesso periodo già in precedenza autorizzato.
4. Tutti gli impianti con autorizzazione in deroga dovranno esibire, oltre quanto previsto dall'art. 6, comma 3 uno specifico contrassegno con una lettera D in evidenza

Art. 52 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data d'esecutività della deliberazione consiliare d'approvazione.
2. Viene abrogato il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione consiliare n. 132 del 28 giugno 1994.
3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le norme previste dal D.Lgs. 15.11.1993, n. 507.
4. Sono abrogate tutte le disposizioni adottate in materia dal Comune di Alcamo in contrasto con il presente Regolamento.

ALLEGATO 1

TIPOLOGIA IMPIANTI PUBBLICITARI E DELLE AFFISSIONI

TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI

1. Le definizioni dei mezzi pubblicitari contenute nell'articolo 47 del Regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono fatte proprie in questo regolamento come riprodotte nei commi successivi.
2. Agli effetti del presente regolamento si intendono impianti pubblicitari, oltre a quelli come tali definiti dalla normativa riportata al comma 1 e come descritti nei commi successivi, anche tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni visive.
3. Si definisce «insegna di esercizio» la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
4. Si definisce «preinsegna» la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.
5. Si definisce «sorgente luminosa» qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.
6. Si definisce «cartello» un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
7. Si definisce «striscione, locandina e stendardo» l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.
8. Si definisce «segno orizzontale reclamistico» la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
9. Si definisce «impianto pubblicitario di servizio» qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.
10. Si considera "manifesto" l'elemento bidimensionale, realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti comunque diversi

dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.

11. Si definisce «impianto di pubblicità o propaganda» qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

DESCRIZIONE E QUALITÀ DEGLI IMPIANTI DESTINATI ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Gli impianti per la pubblica affissione si compongono di uno o più cartelli-modulo eventualmente assemblati tra loro, ciascuno delle dimensioni di cm. 70x100.
2. Il telaio-struttura dovrà consentire l'ancoraggio al suolo dell'impianto, riducendo al minimo gli appoggi a terra nel caso di assemblaggio di due o più cartelli-modulo; dovrà comunque essere garantita la massima sicurezza e stabilità in relazione a possibili urti o alla spinta del vento.
3. I materiali componenti tali impianti dovranno garantire la non deperibilità e la massima durevolezza e resistenza agli agenti atmosferici; dovranno avere un aspetto gradevole ed essere particolarmente curati nelle rifiniture e nei dettagli costruttivi.
4. I cartelli destinati alla affissione di natura istituzionale dovranno distinguersi da quelli destinati alla restante pubblica affissione attraverso caratteristiche peculiari nel disegno costruttivo, simbologia e colori, con lo scopo di essere facilmente individuati dall'utenza.
5. Tutti gli impianti dovranno essere completi di cimase in masonite verniciata, con lo stemma di questo Comune e la scritta in evidenza "Comune di Alcamo - Servizio pubbliche affissioni".

ALLEGATO 2
QUANTITÀ DI IMPIANTI PUBBLICITARI DA INSTALLARE SUL TERRITORIO
COMUNALE

Il piano generale degli impianti Pubblicitari dovrà prevedere la seguente quantità di impianti:

- A. N. 100 impianti a margine delle strade in corrispondenza dei marciapiedi, finalizzati anche a protezione dei pedoni
- B. N. 100 impianti su palo strade urbane dotate di marciapiedi
- C. N. 500 impianti su palo a margine delle strade extraurbane
- D. N. 200 impianti su palo, a margine di strade extraurbane contenenti indicazioni direzionali
- E. N. 12 impianti a parete o su pali con planimetria stradario.

